

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I PARTECIPAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha la finalità di sostenere e rendere operativi gli istituti di partecipazione popolare per l'esercizio della democrazia diretta compresi negli articoli che compongono il titolo III dello Statuto Comunale e che riconoscono la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali come un valore irrinunciabile. Obiettivi di tale processo sono:

- rafforzare il senso di appartenenza all'intera comunità territoriale; aumentare la responsabilità nei confronti della comunità cittadina;
- stimolare la capacità di aggregarsi in vista del bene comune.

2. Le discipline normative che seguono nell'articolato successivo sono individuate come uno strumento fondamentale per il rafforzamento del dialogo tra cittadini e istituzione locale e per contribuire a garantire maggiore efficienza e trasparenza dell'amministrazione comunale.

3. La partecipazione è un diritto della popolazione e della comunità indipendente dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

CAPO I ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, DIRITTO D'INIZIATIVA

Articolo 2

Principi generali

1. I cittadini, anche in forma associata, hanno il diritto di presentare, secondo quanto stabilito dal Titolo III dello Statuto comunale, istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale.

2. Resta escluso dalla presente disciplina l'istituto di partecipazione al procedimento amministrativo, come previsto e disciplinato dalla legge 241/90 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi

Articolo 3

Presentazione e esame di Istanze, Petizioni e Proposte

1. Le Istanze, Petizioni e Proposte, sono indirizzate al Sindaco il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad attivare l'iter amministrativo o comunque a formulare un riscontro.

2. Sono considerate Istanze tutte le forme di comunicazione che i cittadini indirizzano al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione comunale, che attengono a situazioni specifiche e che non siano qualificate espressamente né configurabili come Accessi agli atti, Petizioni o Proposte, per le quali non è previsto altro passaggio procedurale se non la semplice ricezione da parte dell'Amministrazione

3. Le Petizioni o Proposte sono tese all'adozione di un provvedimento finale da parte degli organi di governo, per la tutela di interessi collettivi e diffusi in determinate materie.

4. Le Petizioni o Proposte debbono pervenire da cittadini, uti singuli o in forma associata, purchè in numero minimo di duecento, da identificarsi con numero di documento di identità, e devono essere acquisite al protocollo generale.
5. Se riguardanti materie di competenza della Giunta Comunale, vengono vagliate dalla stessa che adotterà gli opportuni provvedimenti per il loro esame tempestivo, comunicando le decisioni adottate ai proponenti; ove la proposta richieda l'adozione di un atto deliberativo della Giunta, dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.
6. Le Petizioni o Proposte riguardanti materie di competenza del Consiglio Comunale, sono trasmesse dal Sindaco al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la trasmissione alla competente Commissione consiliare, ai fini dell'esame di cui al precedente comma 1.
7. Il Presidente della Commissione consiliare convoca la Commissione per l'esame della Petizione o Proposta e comunica la convocazione ai proponenti, invitandoli a nominare una delegazione di massimo tre rappresentanti che saranno presenti all'esame, con diritto di parola.
8. La Petizione o Proposta, ove richieda l'adozione di una deliberazione consiliare, se corredata del parere favorevole della Commissione, e purché sulla stessa siano stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Dlgs 267/2000, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la iscrive all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.
9. Le procedure si chiudono in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione ai soggetti proponenti, entro 60 giorni dalla ricezione o dal completamento dell'iter.

Articolo 4 **Diritto di iniziativa**

1. I cittadini in forma singola o associata, purché in numero minimo di duecento firmatari, da identificarsi con numero di documento di identità, possono presentare proposte di deliberazione e proposte di regolamento al Sindaco o al Presidente del Consiglio. La proposta deve essere acquisita al protocollo generale.
2. Il diritto di iniziativa non può essere esercitato nelle seguenti materie:
 - Revisione dello statuto
 - Tasse e tributi
 - Designazione di rappresentanti in organismi ed enti
 - Espropriazioni per pubblica utilità
3. Le proposte sono preliminarmente esaminate dal dirigente competente per materia e dal dirigente dell'area finanziaria per la verifica degli aspetti di ricaduta contabile e, ove conseguano i relativi pareri di legittimità, vengono sottoposte alla Giunta, se di competenza di questa, o trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'iter successivo.
4. Il procedimento ha durata di sessanta giorni, entro i quali si darà conto ai firmatari dell'accoglimento o non accoglimento della proposta.

CAPO II **CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

Articolo 5 **Consultazioni dei cittadini**

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può convocare con atto deliberativo, una "Assemblea dei cittadini" a carattere tematico, su temi specifici di interesse generale per la comunità locale.
 2. La richiesta di Assemblea può essere presentata altresì dai cittadini in numero minimo di 200 sottoscrittori da identificarsi con numero di documento di identità.
 3. La convocazione dell'Assemblea deve avere contenuti di interesse generale.
 4. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata almeno quindici giorni prima rispetto alla data della riunione e ne deve essere data la massima diffusione.
 5. La convocazione deve indicare con precisione:
 - a) il tema o l'argomento in discussione;
 - b) il giorno, l'ora, la sede in cui ha luogo la riunione.
- La convocazione deve contenere espressamente l'invito a partecipare rivolto a tutti i cittadini interessati, precisando che ciascuno può intervenire liberamente nel dibattito, per avanzare proposte ed esprimere opinioni sull'argomento trattato.
6. Al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale spetta la presidenza della riunione, secondo le rispettive competenze.
 7. L'Amministrazione dà la massima diffusione degli atti finali delle "Assemblee", disponendone la pubblicazione.

CAPO III REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 8 Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi, previsti dal titolo III dello Statuto, su materie di interesse generale.
2. Il pronunciamento in sede di referendum consultivo da parte della cittadinanza, fa sorgere in capo all'Amministrazione un obbligo di presa in carico della materia secondo il pronunciamento popolare, avviando la proposta nel quadro del normale iter amministrativo, senza con ciò implicare alcun obbligo di approvazione.

Articolo 9 Promotori del referendum

1. Oltre che dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, il referendum consultivo può essere promosso da un apposito Comitato di cittadini designato nei modi e nelle forme di cui al successivo comma 2.
2. Qualora il referendum consultivo nasca dall'esercizio del diritto d'iniziativa popolare, i cittadini promotori costituiscono, con la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge di almeno duecento iscritti alle liste elettorali del Comune, un Comitato promotore.
3. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore.

Articolo 10 Oggetto del referendum

1. I referendum consultivi riguardano programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento di interesse generale.

2. Il referendum può in ogni caso svolgersi soltanto nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

Articolo 11

Caratteristiche del quesito referendario

1. Il quesito deve essere formulato in modo breve e chiaro, senza dar luogo a dubbi o ambiguità nei votanti, o condizionarne in modo univoco l'espressione del voto.
2. Sono ammessi più quesiti da proporre all'elettore, che può scegliere fra due o più alternative indicate.

Articolo 12

Limitazioni

1. Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, non possono essere ammesse al referendum.
2. E' consentito lo svolgimento di massimo due referendum nel corso dell'anno.

Articolo 13

Presentazione della proposta di referendum

1. Il Comitato promotore invia, in forma scritta, la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, allegando una breve relazione ove sia illustrato il tema oggetto della richiesta di consultazione e le finalità della medesima.
2. Ai cittadini promotori, secondo le norme sul diritto di accesso, deve essere garantita dall'Amministrazione Comunale la consultazione degli atti afferenti la materia da sottoporre al voto degli elettori, con lo scopo di pervenire a una corretta formulazione della proposta referendaria.
3. La proposta deve essere presentata al Segretario Generale, che provvederà ad inoltrarla al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, all'Ufficio Elettorale.
5. Entro quindici giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta.

Articolo 14

Commissione per i referendum e modalità di funzionamento

1. Con nomina sindacale è istituita la Commissione tecnica per i referendum costituita da tre membri:
il Segretario Generale con funzioni di presidente;
il Funzionario Ufficiale Elettorale;
il Dirigente competente per materia in relazione al quesito referendario.
2. All'atto del suo insediamento, la Commissione provvede alla nomina del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.
3. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le sue decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.

Articolo 15

Giudizio di ammissibilità

1. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 del precedente articolo 13, si pronuncia, sentito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità allo Statuto nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.
2. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario, e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie, acquisendo, anche per mezzo di audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.
3. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.
4. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata entro 30 giorni, con atto motivato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al comitato promotore.
5. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile, la decisione viene comunicata entro 30 giorni al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Comitato promotore.
6. Nel caso in cui, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi effetti, il procedimento referendario si intende automaticamente concluso.
7. Se interviene nel frattempo, a seguito di sviluppo dell'iter procedimentale, la modifica dell'atto oggetto del referendum, la Commissione tecnica per i referendum valuterà se chiudere il procedimento o disporre la prosecuzione, in modo tale da essere riportato sull'atto risultante dalla modifica.

Articolo 16

Firme dei sottoscrittori - Caratteristiche dei moduli

1. Dichiarata l'ammissibilità del referendum, spetta al Comitato promotore costituito dai cittadini procedere alla raccolta delle firme necessarie, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum o del Consiglio Comunale, e depositarle presso il Segretario Generale del Comune.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore ad un decimo degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato promotore.
3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni e stampati a cura del Comitato promotore.
4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte, saranno considerate nulle.
5. L'Amministrazione Comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli spazi e gli uffici comunali appositamente indicati.

Articolo 17

Autenticazione delle firme

1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali.
2. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, d'ufficio a cura del Servizio Elettorale, dei certificati di iscrizione – anche collettivi – dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Marino.
3. A tale scopo, l'Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza, nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.
4. La regolarità delle sottoscrizioni è accertata dal Segretario Generale entro 15 giorni dal deposito delle firme.

Articolo 18

Indizione del referendum

1. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità sulla documentazione presentata dal Comitato promotore, il Sindaco, entro trenta giorni, indice il referendum.
2. Nel relativo decreto viene specificato il testo del quesito da sottoporre a votazione e la data in cui si svolgerà la consultazione; vengono in seguito comunicati i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto e le procedure relative alla campagna elettorale.

Articolo 19

Data di svolgimento del referendum

1. I referendum si svolgono in un'unica giornata di domenica, non in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Il referendum consultivo, e il relativo periodo di campagna elettorale, non possono coincidere con altre operazioni di voto.
3. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative, o di referendum statali, regionali o provinciali, non possono essere indetti referendum comunali; quelli già programmati sono rinviati a nuova data e comunque fissati non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Nel caso di dimissioni o decadenza del Sindaco, e/o di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per uno dei motivi previsti dal TUEL, il referendum è automaticamente sospeso fino all'insediamento dei successivi organi elettivi.

Articolo 20

Comitati di sostegno

1. Possono essere costituiti, in caso di referendum giudicato ammissibile, i Comitati di sostegno alle opzioni alternative poste dal quesito referendario. Detti Comitati vengono istituiti in analogia all'istituzione del Comitato promotore.
2. Il Comitato di sostegno trasmette alla Commissione per i referendum le firme necessarie alla sua costituzione, specificando l'opzione sostenuta; il Segretario Generale, entro quindici giorni dal ricevimento, provvede ad accertare il possesso dei requisiti previsti per i sottoscrittori tramite l'Ufficio elettorale.
3. Le firme devono essere raccolte su appositi moduli redatti in conformità alle vigenti disposizioni, stampati a cura del Comitato stesso.
4. Il Comitato promotore è automaticamente qualificato Comitato di sostegno del quesito referendario.

Articolo 21

Pubblicizzazione del referendum

1. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso – da pubblicarsi anche sul sito web comunale, all’Albo pretorio online e nel link della Trasparenza – Atti Generali – con i quali vengono precisati:
il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria;
il giorno e l’orario di votazione;
i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
le procedure relative alla propaganda elettorale.

Articolo 22

Attività e spazi di propaganda

1. Il Comitato promotore, i comitati di cui al precedente articolo 20, così come i raggruppamenti politici che si sono presentati alle ultime elezioni per il Consiglio Comunale o per il Parlamento nazionale, godono paritariamente di appositi spazi per l’affissione della propaganda, individuati dalla Giunta tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni, da utilizzarsi, durante la campagna referendaria, esclusivamente a tale scopo.
2. Condizioni di parità vengono garantite, anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell’Amministrazione Comunale. Garante delle condizioni di parità è la Commissione per i referendum.
3. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Hanno diritto a votare per il referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino iscritti nelle liste elettorali alla data dell’ultima revisione.

Articolo 24

Numero, ubicazione, composizione dei seggi elettorali

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo, sono di competenza della Giunta Comunale. Spetta, in particolare, ad essa la determinazione e l’indicazione del numero, così come dell’ubicazione dei seggi.
2. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale, ovvero di locali di proprietà comunale (biblioteche, palestre, centri sociali, ecc.).
3. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, con funzioni di Segretario.
4. Il referendum deve svolgersi in modo da assicurare la minore spesa possibile a carico del bilancio comunale. I presidenti sono nominati dal Sindaco, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione del referendum. Gli scrutatori saranno incaricati dal Dirigente dell’Ufficio elettorale, tra i dipendenti comunali.
5. Sarà cura dell’Ufficiale elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione.
6. L’eventuale impossibilità a ricoprire l’incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco ed al rispettivo dirigente, per consentirne l’immediata sostituzione ed eventualmente rivedere le sezioni elettorali.

7. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto.

8. Lo svolgimento delle funzioni di presidente e scrutatore, nonché l'attività di preparazione del referendum da parte del Servizio Demografico da parte di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo reso in giorno festivo.

9. Ove non fosse possibile coprire tutti i seggi con scrutatori interni, si procederà ad apposito avviso per reperire cittadini, aventi i requisiti per l'iscrizione all'albo degli scrutatori, che siano disponibile a svolgere l'attività gratuitamente e con il solo rimborso delle spese.

10. Allo scopo di contenere i costi, il procedimento può avvalersi di eventuali strumenti innovativi ed "on line" che garantiscano comunque la libertà e segretezza del voto.

Articolo 25

Schede per la votazione

1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.

2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.

Articolo 26

Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici

1. Il Comitato promotore, i comitati di sostegno ed i raggruppamenti politici, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali predisposti per la consultazione referendaria. Questi potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio elettorale.

2. La designazione avviene su delega autenticata sottoscritta:

- dal rappresentante del comitato promotore;
- dal rappresentante del comitato di sostegno;
- dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici.

3. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i Consiglieri comunali e, inoltre, i rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, designati allo scopo dai singoli Capigruppo.

Articolo 27

Insediamento dei seggi, operazioni di voto e spoglio delle schede

1. I seggi si insediano alle ore 7.00 del giorno della consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.

2. A cura dell'Ufficio elettorale potranno, inoltre, essere predisposte apposite istruzioni operative per agevolare il compito degli addetti ai seggi.

3. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 21.00.

4. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.

5. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o per conoscenza diretta. Essi, inoltre, devono presentarsi ai seggi muniti del documento di riconoscimento.

6. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda (o le schede) per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.
7. E' facoltà dei componenti del seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.
9. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.
10. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'Ufficio elettorale.
13. Alla Commissione tecnica per i referendum vengono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei Presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.
14. La Commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami medesimi.

Articolo 28

Verifica dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio elettorale procede:
 - alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
 - all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.
2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, alla Commissione per i referendum, al Presidente del Consiglio Comunale e al Coordinatore del Comitato promotore.

Articolo 29

Proclamazione del risultato

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 28, proclama il risultato del referendum e ne dà la più ampia diffusione attraverso i canali di informazione.
2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata – entro trenta giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi trenta giorni
3. Qualora la consultazione sia valida, e l'esito della consultazione favorevole al quesito referendario, l'Amministrazione comunale adotta gli atti conseguenti.

Articolo 30

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

Art. 31

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative nazionali o regionali. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

